

CAMERA DEI DEPUTATI N° 495

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MONTICELLI, TROISI, ARMOSINO, MONTERISI

Annunziata l'11 aprile 1949.

Autorizzazione della spesa di lire 100.000.000 per il finanziamento della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con speciale riguardo al settore vitivinicolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono dolorosamente note le continue frodi perpetrate nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, tanto che da ogni parte si richiede un servizio di vigilanza più intenso, una maggiore efficienza degli istituti di controllo, ed un impiego di funzionari specializzati, allo scopo di controllare la produzione e di perseguire i frodatori.

È altresì noto che, nel delicato settore vitivinicolo, la produzione vinicola del 1948 non è stata soddisfacente, se si raffronta la qualità e la quantità del grado con quelle ottenute nell'annata vinicola 1947.

Anche nelle regioni produttrici di vini di alta gradazione si è verificato il fenomeno con enormi conseguenti danni.

Per sopperire a tale situazione si è ricorso dai meno scrupolosi degli agricoltori, dei commercianti e degli industriali, alla aggiunta di sciroppi zuccherini o di zucchero ai vini scadenti per aumentare la gradazione alcolica e per tonificarli per il consumo. Tale sistema costituisce una evidente frode, perché camuffa e snatura un prodotto come il vino destinato all'integrale purezza del suo sapore, profumo e vigore.

Da ogni parte si è chiesto di intervenire per ovviare alle cattive sorti del nostro buon vino e per stroncare gli abusi perpetrati ai suoi danni, con una rigorosa disciplina dell'andamento del mercato, gravemente turbato

dalle fraudolente sofisticazioni che alterano la genuinità dei prodotti ed aggravano le più difficili condizioni della vitivinicoltura nazionale.

Da molti produttori, piccoli e grandi, e da molti mercati, è partita la voce preoccupata per l'evidente inganno determinato dallo sciroppo dei fichi, in minore proporzione da quello delle carrubbe, ma in maniera prevalente dallo zucchero.

Nell'ultima riunione del Comitato consultivo vitivinicolo al Ministero dell'agricoltura è stato trattato l'argomento e, su richiesta delle categorie, si è pensato di potenziare gli istituti incaricati per la vigilanza sulle frodi, di proibire l'importazione delle carrubbe e di interessare all'opera di repressione il Corpo delle guardie di finanza.

Il Comitato parlamentare vitivinicolo ha ampiamente esaminato l'urgente argomento ed ha invocato l'emanazione di provvedimenti volti a sottoporre a vigilanza, possibilmente fiscale, la produzione e la circolazione di succhi di fichi, di carrubbe, ecc., insieme con una maggiore vigilanza da parte degli organi interessati.

Tale opera di repressione e di vigilanza va estesa ad ogni settore dell'agricoltura in maniera di dare al servizio stesso quella organicità e continuità che valga ad assicurarne l'efficienza e la tempestività. Per provvedere a ciò, occorre dare al Ministero dell'agricol-

tura e delle foreste disponibilità di mezzi finanziari per affinare l'attrezzatura degli Istituti ed impiegare il personale idoneo per il controllo e perseguire i frodatori.

Risulta pienamente fondato l'interesse e l'importanza di un tale problema, e sul piano economico e alimentare appaiono altresì giustificate le insistenti richieste tendenti ad ottenerne il relativo finanziamento.

Sulla base del fabbisogno finanziario indicato in lire 100.000.000, cifra non eccessiva sia in senso assoluto che in rapporto al programma degli esperimenti, è stato predisposto l'unità proposta di legge per ottenere la necessaria legittima difesa nel settore strettamente economico e la decisiva distinzione nel delicato settore morale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per provvedere alle esigenze relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, con speciale riguardo al settore vitivinicolo, e per assicurare il normale funzionamento dei servizi.

ART. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a introdurre nel bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, prelevando i fondi dalle maggiori entrate previste dalla legge 3 febbraio 1949, n. 31.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.